

LO STALKING

Definizioni: Lo *Stalking* è una serie di atteggiamenti tenuti da un individuo che affligge un'altra persona, perseguitandola ed ingenerandole stati di ansia e paura, che possono arrivare a comprometterne il normale svolgimento della quotidianità. Il fenomeno è anche chiamato: “*sindrome del molestatore assillante*”.

Lo *stalking* è uno schema di comportamento:

- **volontario, cosciente e mirato**, infatti l'aggressore intende tenere tale comportamento ed è consapevole dell'identità della vittima, mirando a ottenere effetti precisi su di lei;
- **malevolo**
- **ripetuto e/o prolungato nel tempo**

La minaccia di violenza, fisica o psichica, da parte dello *stalker* è reale e può consistere anche nella riduzione della libertà e della capacità di controllo della vittima (o delle persone a lei vicine) nell'ambiente. Lo *stalker* interagisce direttamente con la vittima e/o con persone a lei vicine (per es: parenti o colleghi di lavoro)

Vittime secondarie

Lo *stalker* può agire anche su chi è più vicino alla vittima, per es.

- familiari,
- partner,
- amici,
- colleghi di lavoro,
- coinquilini,
- o anche animali domestici (vittime per es. di rapimenti, maltrattamenti, mutilazioni).

Comportamenti nocivi dello *stalker*

Comunicazioni intrusive reiterate e assillanti come:

- Telefonate insistenti (mute, aggressive o coprolaliche)
- Posta indesiderata e disturbante (bigliettini, lettere, messaggi fax, messaggi lasciati sulla proprietà)
- Invio reiterato e assillante di doni (per es. fiori)
- *Cyber-stalking* attraverso sistemi informatici

Contatti indesiderati per controllo diretto della vittima attraverso

- visite intrusive a domicilio
- visite intrusive sul posto di lavoro

o per controllo indiretto:

- pedinando la vittima e/o spiandola/sorvegliandola nel proprio ambiente presso:
 - l'abitazione
 - l'autovettura
 - l'accesso alla casa

Comportamenti associati (invio di doni, esposizione di animali morti, atti di vandalismo, violazione di domicilio, minaccia di violenza, esercizio di violenze fisiche)

Esempi di comportamenti molesti:

- *Minacce attraverso programmi di messaggia istantanea;*
- *Minacce o molestie in chat rooms on – line;*
- *Controllo del computer della vittima con l'uso malizioso di programmi specifici di amministrazione remota;*
- *Sovrapposizione dell'immagine della vittima a immagini pornografiche o immissione in rete di immagini di carattere erotico della vittima stessa;*
- *Invio di e-mail con materiale pornografico;*
- *Appropriazione dell'identità della vittima;*
- *Uso indebito dell'indirizzo di posta elettronica della vittima per contattare i suoi familiari, amici, colleghi ;*
- *Invio di falsi profili della vittima;*
- *Accuse infamanti alla vittima, per es. di pedofilia o pornografia minorile, volte a provocare aggressioni o altri danni alla stessa*
- *Sms telefonici molesti*

Il profiling dello stalker

Rifiutato: alla ricerca disperata di un ultimo contatto con la vittima, in genere è il più aggressivo.

Predatore: prende di mira la vittima per catturarla e esercitare violenza. Cerca soddisfazione sadico/voyeristico ed è gratificato nel controllare la vittima. E' molto violento.

In cerca d'intimità con la vittima (conosciuta o sconosciuta), non sempre per finalità sessuali. In genere scrive più lettere, invia più regali, molesta più a lungo.

Inadeguato: corteggiatore senza chance, con scarse abilità sociali e intellettive, alla disperata ricerca di partners.

Rancoroso: incattivito dalla convinzione di aver subito un torto (spesso soffre di disturbo paranoide di personalità), in genere a basso rischio di violenza

Eventi precipitanti

Nei sette mesi precedenti l'inizio dello *stalking*, si rileva un'alta frequenza (80%) di *life events* stressanti per lo *stalker*, quali:

- fine del matrimonio o di una relazione significativa,
- perdita del lavoro,
- perdita della genitorialità,
- morte di un parente gravemente ammalato,
- problemi gravi di salute.

Atteggiamento dello Stalker

- Lo *stalker* non sa di essere *stalker*
- Pensa di aver diritto di fare ciò che fa.
- Vive nella convinzione perversa che:

“se ti dono una parte importante di me, allora mi spetta altrettanto”

Psicopatologia dello stalker

- *Disturbo delirante di tipo persecutorio o erotomaniaco o di gelosia o di grandezza*
- *Disturbo correlato a sostanze*
- *Disturbo bipolare (fase ipomaniacale)*
- *Disturbo d'ansia (Disturbo Ossessivo-Compulsivo)*
- *Disturbo narcisistico di personalità (mitomania)*

Inquadramento giuridico

Nel 1563 lo Statuto di Lucca prevedeva che:

“chiunque poteva frustare, percuotere, ledere e castigare impunemente mogli, figli e domestici, purché non provocasse la morte o lesioni personali gravi”.

L'uomo, in quanto *pater familias*, aveva la facoltà di esercitare il suo potere riconosciuto come legittimo.

Il Codice Penale all'art. 572 (Maltrattamenti in famiglia)

Prevede che: *“Chiunque maltratta una persona della famiglia, o un minore di anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragioni di cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni ...*

- *se ne deriva una lesione grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni ...*
- *se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni”.*

All'art. 660 del Codice Penale (Molestia o disturbo alle persone)

Definisce la petulanza *“atteggiamento di insistenza eccessiva, e perciò fastidioso, di arrogante invadenza e di intromissione continua e inopportuna nell'altrui sfera”*

All'Art 612 c.p. (Minaccia)

“Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 51.

Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339 (*circostanze aggravanti*), *“la pena è della reclusione fino a 1 anno e si procede d'ufficio”.*

Art. 610 c.p. (Violenza privata)

“Chiunque, con violenza o manaccia, costringe altri a fare, tollerare o omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se concorrono le condizioni previste dall'art. 339 (circostanze aggravanti)”.

In Italia, fino al 2009, doveva inequivocabilmente dimostrarsi il danno biologico e la intenzionalità del comportamento dello *stalker* a voler provocare un danno alla vittima.

Non è esistita, fino al 2009, una Legge italiana o uno strumento giuridico dell'Unione Europea sullo *stalking*. Alcune delle norme emanate per il *mobbing*, specie nelle parti del riconoscimento dell'esistenza e della conseguente valutazione del danno derivante da azioni non esplicitamente violente, per analogia, sono state utilizzate processualmente.

Lo stalking e l'articolo 660

“Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a 516 euro”. Reato di “*Stalking*” (2009) (Atti persecutori).

Codice Penale - Art 612-bis:

Introdotta con **DL n. 11 del 23.02.2009**, convertito e modificato dalla L. 23.04.2009 n. 38

“Atti persecutori”

“salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato d'ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”

Lo stalker è perseguito:

- per querela della persona offesa
- d'ufficio in caso di *stalking* contro minore o persona disabile
- d'ufficio quando il reato è connesso ad altro reato perseguibile d'ufficio
- d'ufficio quando lo *stalker* è già stato ammonito in precedenza dal questore

Definizioni

Molestia: l'evento che produce uno stato d'animo di giustificato fastidio.

Disturbo: l'evento che produce uno stato d'animo di giustificata intolleranza e sofferenza.

Danno biologico nella vittima

- Disturbo reattivo di tipo ansioso con depressione del tono dell'umore
- Disturbo acuto da Stress
- Disturbo depressivo maggiore
- Disturbo distimico
- Disturbo post-traumatico da Stress a decorso cronico (superiore a 3 mesi)
- Disturbo di somatizzazione
- Disturbo somatoforme indifferenziato

Conclusioni

Lo *stalking* viene definito da intenzionali condotte persecutorie in grado di compromettere il normale svolgimento della quotidianità da parte della vittima

Lo *stalker* è in genere affetto da uno stato psicopatologico di cui non è consapevole

La legge punisce il reato di "*stalking*" e ne riconosce anche il danno biologico

*Sintesi delle dispense di un corso al CPO a cura del Dr. Marco Cannavicci
cannavicci@iol.it*